

Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 21 marzo 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 65d cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} L'economicità è valutata in base al confronto con altri medicinali unicamente se non è possibile il confronto con i prezzi praticati all'estero.

^{1ter} Per il confronto con i prezzi praticati all'estero, il dipartimento può prevedere un margine di tolleranza che tenga conto delle fluttuazioni del tasso di cambio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.

21 marzo 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 832.102

